

**Prestazioni** – Indennità di malattia – Lavoratori agricoli a termine - Rapporto assicurativo - Presupposti - Requisito della prestazione di almeno cinquantuno giornate lavorative nell'anno precedente - Rilevanza in via alternativa di prestazioni lavorative nell'industria - Esclusione – Fondamento.

**Corte di Cassazione, Sezione Lavoro – 25.05.2010 n. 12744 – Pres. Sciarelli – Rel. Zappia – INPS (avv.ti Fabiani, Triolo, De Rose) – C.E. (avv. Nannipieri) – P.M. Patrone**

*Ai fini del diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato all'indennità di malattia, il requisito dell'iscrizione nell'anno solare precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per lo svolgimento di almeno cinquantuno giornate lavorative non è surrogabile dalla prestazione, nel precedente anno, di lavoro nel settore industriale, dovendosi ritenere che l'art. 7 comma 5 d.l. n. 7 del 1970 - convertito con modificazioni dalla l. n. 83 del 1970, alla luce del disposto di cui al comma 2 della medesima norma, che concerne la competenza della Commissione locale per la manodopera agricola ad accertare le giornate prestate dai lavoratori agricoli autonomi che siano compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, nonché del terzo e del quarto comma, che disciplinano le relative modalità di accertamento - sia finalizzato esclusivamente ad equiparare, nell'ambito del lavoro agricolo prevedendone il cumulo a tutti gli effetti, le giornate effettuate dai lavoratori agricoli autonomi (in possesso di determinate qualifiche soggettive) a quelle prestate, dai medesimi soggetti, quali lavoratori agricoli subordinati, senza che assuma alcun rilievo lo svolgimento di giornate prestate in attività extra agricole.*

FATTO - Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Pisa, regolarmente notificato, C. E., lavoratore agricolo a tempo determinato, chiedeva all'Inps la corresponsione dell'indennità di malattia dal 12.3.2000 al 15.9.2000.

Con sentenza in data 7.5.2003 il Tribunale adito accoglieva la domanda. In particolare il giudice di primo grado riteneva la sussistenza del requisito contributivo delle 51 giornate lavorative nell'anno precedente, rilevando che il ricorrente poteva far valere i versamenti nel settore industriale, come consentito dall'art. 7, co. 5, del d.l. 3.2.1970 n. 7, convertito in legge 11.3.1970 n. 83.

Avverso tale sentenza proponeva appello l'INPS contestando la possibilità di utilizzare la contribuzione non afferente al settore agricolo ed essendo la normativa di riferimento solo quella prevista dall'art. 5, co. 6, del d.l. 12.9.1983 n. 463, convertito in legge 11.11.1983 n. 638.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 24.3.2006, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l'INPS con un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso il lavoratore intimato.

Lo stesso ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

**DIRITTO** - Col predetto motivo di gravame l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione degli art. 5, co. 5 del d.l. 12.9.1983 n. 463 (convertito con modificazioni nella legge 11.11.1983 n. 638) e 7 co. 5, del d.l. 3.2.1970 n. 7 (convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970 n. 83), in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.

In particolare l'Istituto ricorrente rileva che l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6701 del 25.7.1996, al quale si erano rifatti i giudici di merito accogliendo la domanda avanzata dal lavoratore, suscitava diverse perplessità.

In particolare osserva l'Istituto predetto che il secondo comma del predetto art. 7 del d.l. n. 7/1970 demanda alla Commissione locale per la manodopera agricola anche l'accertamento delle giornate prestate dai lavoratori agricoli autonomi (compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti) ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui al n. 5 del comma 1: il tutto secondo le modalità di cui ai successivi commi 3 e 4; e rileva altresì che il successivo comma 5 prevede la possibilità di cumulare le giornate prestate quali lavoratori subordinati da parte dei lavoratori "medesimi", i quali non possono che essere individuati nelle categorie dei lavoratori autonomi descritte nel precedente comma 2, ossia i compartecipanti familiari, i piccoli coloni ed i coltivatori diretti.

Posto ciò, osserva il ricorrente che lo scopo della norma è quello di equiparare le giornate lavorative, risultanti dagli elenchi nominativi, prestate indifferentemente in regime di subordinazione o di autonomia, purché da lavoratori addetti allo svolgimento di attività agricole; e pertanto resta fuori dalla portata precettiva del predetto comma 5 l'ipotesi di lavoro prestato in attività extra agricole e della sua cumulabilità con le giornate di lavoro prestate in agricoltura e risultanti dagli elenchi di cui al precedente comma 1, n. 5.

Tanto premesso, rileva innanzi tutto il Collegio che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per erronea formulazione del quesito di diritto, sollevata dal

C. nella memoria ex art. 378 c.p.c., non può trovare accoglimento ove si osservi che, se pur il detto quesito fa riferimento alla non cumulabilità alle giornate di lavoro prestate in agricoltura di quelle “prestate in regime di autonomia in attività extra agricole”, dalla formulazione del motivo di gravame emerge chiaramente ed in maniera inequivoca il riferimento alla non cumulabilità delle giornate di lavoro comunque prestate in attività extra agricole. E pertanto la questione risulta in ogni caso correttamente impostata atteso che il quesito suddetto individua compiutamente la problematica giuridica posta all’attenzione della Corte, consistente nella ritenuta non cumulabilità delle giornate di lavoro prestate in agricoltura con quelle prestate in settori extra agricoli.

Il ricorso è fondato.

Ed invero, per come noto, l’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale stabilisce che *“Dell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”*.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 5128/01; 3495/01; 3359/75), nell’ipotesi in cui l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca della *mens legis*; al contempo il criterio di interpretazione teleologica, previsto dall’art. 12 preleggi, può assumere rilievo prevalente rispetto all’interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo, posto che non è consentito all’interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, nell’ipotesi in cui ritenga che l’effetto giuridico che ne deriva sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa.

Orbene nel caso di specie l’art. 5, co. 6, del d.l. n. 463 del 12.9.1983, nel disciplinare l’erogazione dell’indennità economica di malattia in favore dei lavoratori agricoli, fa riferimento all’art. 7, co. 1, n. 5, del d.l. 3.2.1970 n. 7, prevedendo l’iscrizione nei relativi elenchi nominativi per almeno 51 giornate nell’anno precedente.

Ed il predetto art. 7 del d.l. n. 7/70, dopo aver previsto al n. 5 del primo comma che la commissione locale per la manodopera agricola ha il compito *“di compilare, limitatamente ai lavoratori agricoli subordinati e in conformità ai dati forniti dalla*

*sezione, gli elenchi nominativi, principali e suppletivi, dei lavoratori dell'agricoltura, di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, dispone:*

- *al secondo comma, che “ai fini della compilazione degli elenchi di cui al numero cinque, la commissione locale per la manodopera agricola ha altresì il compito di accertare, su richiesta motivata degli interessati, le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334”;*
- *al terzo comma che “per l'accertamento, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro di cui al comma precedente, si applicano i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, stabiliti con deliberazione delle commissioni provinciali di cui all'al presente decreto, avuto riguardo ai modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e custodia del bestiame, nonché alle consuetudini locali”;*
- *al quarto comma che “le deliberazioni di cui al comma precedente sono approvate, sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica”;*
- *al quinto comma che “le giornate accertate sono cumulate a tutti gli effetti a quelle prestate dai medesimi soggetti in qualità di lavoratori subordinati”.*

Emerge pertanto chiaramente, dalla lettura coordinata dei suddetti commi, che gli stessi si riferiscono tutti all'ipotesi prevista dal secondo comma concernente l'accertamento delle giornate prestate dai lavoratori agricoli autonomi (compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti) ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui al n. 5 del comma 1, dettando le relative modalità di accertamento (commi 3 e 4), e prevedendo che le giornate così accertate sono cumulate a tutti gli effetti a quelle prestate dai “medesimi” soggetti (compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti) in qualità di lavoratori subordinati (comma 5).

La lettura delle parole usate dal legislatore non consente alcuna altra interpretazione della disposizione in questione, essendo chiara la portata precettiva della stessa, finalizzata ad equiparare, nell'ambito del lavoro agricolo, le giornate di lavoro effettuate dai lavoratori agricoli autonomi (compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti) a quelle prestate dai lavoratori agricoli subordinati. Per tali motivi non può condividersi la lettura precedentemente data da questa Corte alla disposizione in parola con la sentenza n. 6701 del 25.7.1996.

Il proposto gravame si appalesa fondato e si impone di conseguenza, in accoglimento dello stesso, la cassazione dell'impugnata sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito a norma dell'art. 384, co. 1, c.p.c., con il rigetto della domanda proposta dal lavoratore con il ricorso introduttivo del giudizio.

Nessuna statuizione va adottata per quel che riguarda le spese relative all'intero giudizio, ricorrendo le condizioni previste per l'esonero del soccombente dal rimborso a norma dell'art 152 disp. att. c.p.c, nel testo originario, quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 134 del 1994, non essendo applicabile al presente giudizio la modificazione introdotta dal d.l. 30.9.2003 n. 269, art. 42, ult. co., convertito in legge 24.11.2003 n. 326, trattandosi di giudizio introdotto prima del 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del decreto).

*(Omissis)*